



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 26/03/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 febbraio 2008, n. 87

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Gravina in Puglia (Ba) - Proponente: FRI.EL s.p.a.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 30.06.2006 ed acquisita al prot. n. 8481 dell'11.07.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Gravina in Puglia (Ba), proposto dalla FRI.EL S.p.A.- Via Portici, 14 - Bolzano;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 8835 del 20.07.2006 veniva trasmessa la documentazione progettuale prevista dall'art. 16 della L.R. N. 11/01;
- con nota prot. n. 10447 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia forniva delle precisazioni alla ditta proponente e comunicava di essere in attesa degli adempimenti di cui all'art. 11, commi 3 e 5 della L.R. sopra specificata;
- con ulteriore nota prot. n. 12596 del 26.10.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante di produrre i dati su supporto digitale così come richiesto dall'art. 11, c. 4 del Regolamento n. 16 del 04.10.06 per la realizzazione di impianti eolici in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 13205 dell'09.11.2006 la ditta proponente dava riscontro alla precedente nota fornendo quanto richiesto;
- con nota protocollo comunale n. 5043/07, acquisita al prot. n. 3540 del 02.03.2007 il Comune di Gravina - Direzione Territorio e Ambiente - comunicava: "...che il parere previsto dall'art. 16, comma 5, della L.R. n. 11/2001, sarà espresso da questa Amministrazione Comunale, soltanto successivamente all'adozione del PRIE, previsto dal Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.2006, attualmente in fase di redazione...";
- con nota prot. n. 3848 del 06.03.2007 il Settore Ecologia comunicava che: "...Con nota acquisita al prot. n. 3540/07...il comune di Gravina ha precisato che il parere di cui all'art. 16, c. 5, L.R. n.11/01 (parere indispensabile e propedeutico all'espressione delle valutazioni finali dell'autorità competente) potrà essere espresso solo successivamente all'approvazione del PRIE ...Il procedimento presso

questo Ufficio resta pertanto sospeso in attesa dei predetti adempimenti...”,

- con nota acquisita al prot. n. 4864 del 20.03.2007 la società istante forniva al comune di Gravina, e per conoscenza all'Assessorato Ecologia, chiarimenti e precisazioni in ordine a quanto espresso dalla stessa amministrazione comunale. Dalla stessa nota si evinceva che il comune di Gravina, con nota del 10.01.2007, aveva rilasciato la certificazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti progettuali all'albo pretorio comunale in data 12.10.2006 e per trenta giorni consecutivi fino all'11.12.2006 senza che nel predetto periodo fossero pervenute osservazioni;

- con successiva nota datata 20.04.2007 ed acquisita al prot. n. 7429 del 10.05.2007 la società proponente presentava ulteriori osservazioni in merito alla predetta nota del comune di Gravina acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 3540/07 e trasmetteva copia del verbale della Deliberazione Comunale n. 92 del 20.12.06 avente ad oggetto: “Indirizzi circa l'installazione di impianti eolici nel territorio comunale, in applicazione dell'art. 14 del Regolamento Comunale 04.10.2006, n. 16. Approvazione schema di convenzione. Determinazioni.”;

- con nota prot. n. 8291 del 25.05.2007 il Settore Ecologia, relativamente al contenuto della predetta nota acquisita al prot. n. 7429/07, precisava al proponente che: “...Con la nota che si riscontra codesta società ha trasmesso chiarimenti “ad ulteriore ed inconfutabile dimostrazione della palese ed inesatta rappresentazione della realtà e della contraddittorietà manifestata dal Servizio Ambiente del comune di Gravina...” formulando poi apposita richiesta allo stesso comune di Gravina nonchè richiedendo a questo Settore di dare seguito agli adempimenti di cui alla L.R. N. 11/01. Si fa a tal proposito presente che i predetti “chiarimenti” non sono e non possono essere sostitutivi di adempimenti obbligatori e propri dell'amministrazione comunale relativamente ai quali la stessa si è espressa con la nota 5043/07. Attesa pertanto la richiamata necessità ed obligatorietà dei predetti adempimenti (si ricorda peraltro che la VIA non può prescindere dalla coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione degli Enti preposti alla tutela del territorio), non si può che confermare quanto già espresso con precedente nota prot. n. 3848/07...”;

- con nota acquisita al prot. n. 8846 dell'01.06.2007 il Comune di Gravina - Direzione Territorio e Ambiente - alla succitata nota acquisita al prot. n. 7429/07 così ribadiva alla società proponente: “...facendo seguito alla nostra nota nr. 5053 del 15.02.2007...nella quale si comunicava che il parere...sarebbe stato espresso successivamente all'adozione del PRIE, si precisa che tale nota è stata inviata a seguito dell'adozione da parte della G.R. della Deliberazione n. 35 in data 23.01.2007...che al paragrafo 2.3 (fase della procedura di autorizzazione unica alla lettera g) prevede “l'eventuale atto di indirizzo o delibera del Consiglio Comunale del territorio interessato dal Progetto in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto” e che tale atto potrà essere inoltrato successivamente alla presentato della domanda e comunque entro e non oltre la conclusione della conferenza dei servizi. Circa la citata delibera consigliere n. 92 del 29.12.2006...si fa rilevare che la stessa riguardava unicamente. 1) l'indirizzo generale a manifestare la volontà del Consiglio Comunale onde consentire l'installazione di impianti eolici sul proprio territorio;2) di approvare uno schema di convenzione base che rappresentasse la guida per la P.A. per fissare dei termini di partenza puramente esemplificativi da sottoporre alle imprese all'installazione di impianti eolici nel territorio comunale. Da ciò deriva l'autonomia del sindaco e della Giunta...nell'ottenere condizioni ancora più vantaggiose sia dal punto di vista della operazione progettuale che dal punto di vista economico. Pertanto il Consiglio Comunale ...non ha espresso nessun parere sui singoli progetti ma ha solamente conosciuto che alla stessa data erano stati presentati gli atti del comune dei progetti per installazione di impianti eolici. Il parere richiesto sarà espresso con delibera consigliere sul singolo progetto, come previsto dalla D.G.R. nr 35/2007 al paragrafo 2.3.1. lettera g)...”;

- con nota acquisita al prot. n. 10981 del 03.07.2007 la ditta proponente riscontrava la nota precedente e ribadiva la propria disponibilità "...a sottoscrivere l'apposito atto convenzionale con il comune sulla base dello schema di convenzione approvato e allegato alla citata deliberazione del C.C. di Gravina n. 92 del 29.12.2006, assunto come base di discussione e di trattativa, ma aperta alle possibili e migliorative condizioni, sia di tipo progettuale richieste dal comune...che di tipo economico...";

- con nota acquisita al prot. n. 1425 del 30.01.2008 il Comune di Gravina - Direzione Territorio e Ambiente - in riferimento all'intervento proposto, comunicava che: "...il progetto non è idoneo per la mancanza di una reale soluzione di allaccio alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale)...Il territorio gravinese è interessato, solo marginalmente, dalle seguenti RTN:la RTN 380kV "Matera-Santa Sofia", la RTN 150 kV "Gravina-Tricarico"...La eventuale soluzione di allaccio alle linee RTN elencate sopra non è praticabile per l'eccessiva distanza del progetto di parco dalle stesse ...Tale scelta progettuale contrasta, comunque, con quanto previsto dall'art. 14 "Disposizioni transitorie", comma 3, lettera B) del Regolamento regionale 4/10/2006, nr. 16...Inoltre, la soluzione progettuale proposta di allacciamento alla RTN e le opere di allacciamento alla RTN stessa...comporterebbe o l'apertura di aree di cantiere molto estese...che interesserebbero gran parte del territorio del comune di Gravina in Puglia andando contro il principio di sostenibilità ambientale dell'opera stessa e, quindi, della minimizzazione delle opere ad esso asservite...L'area prescelta per l'installazione del parco eolico non è coerente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio murgiano...crea un impatto visivo negativo dovuto ad una barriera artificiale tra il territorio circostante e i punti panoramici dell'altopiano stesso. Nelle more della salvaguardia paesaggistica del territorio murgiano, si ritiene la posizione non idonea così come riportato dall'art. 14 "Disposizioni transitorie", comma 3, lettera F) del Regolamento regionale 4/10/2006, nr. 16...Questa amministrazione...ritiene che l'impianto in questione non sia in linea con la pianificazione e gestione territoriale del comprensorio e delle sue risorse. Si rappresenta che l'area interessata dal progetto...viene attraversata, per la sua intera estensione, dal regio tratturo "Melfi-Castellaneta", area di interesse paesaggistico tutelata ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, in ossequio del quale l'amministrazione comunale ha avviato la procedura per l'approvazione del Piano Comunale Tratturi...Si ritiene che il progetto costituisca un profondo detrattore per i valori territoriali del Parco Nazionale dell'Alta Murgia di cui questa amministrazione è parte integrante e attiva e intende valorizzarne e sfruttarne le risorse...la risibile distanza dal confine dell'area parco, nonché ZPS, SIC e IBA, costituisce un fattore gravoso che si tradurrebbe quale detrattore nei confronti della stessa area protetta...sussistono anche elementi oggettivi, quali...le emergenze faunistiche che caratterizzano il gradino murgiano...studi sanciscono la presenza di rapaci a rischio di estinzione che nidificano presso queste zone rupicole e che tali specie necessitano di una fascia di rispetto per le esigenze di alimentazione dell'area di nidificazione...con deliberazione di G.C. n. 1 in data 06.05.2005...è stata approvata la proposta di Piano Strategico della "Città Murgiana della Qualità e del Benessere" cui ha fatto seguito...il Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Piano Strategico della "Città Murgiana della Qualità e del benessere"...nel quale è stato individuato come capofila il comune di Gravina in Puglia. Dalla lettura della Relazione allegata alla proposta di Piano Strategico sopraccitati, si evince, nell'ambito delle strategie delineate, la presenza di quella vota a 2 "Ridurre gli impatti sull'ambiente", e, nell'ambito dei fabbisogni da soddisfare, la presenza di quello ambientale, connesso sia al degrado di alcune aree specifiche (quali le aree naturali di pregio naturalistico) sia alla tutela della salute pubblica. Tutti valori che risultano richiamati negli atti regolamentari regionali, per la salvaguardia dei quali questa amministrazione non intende derogare ai vincoli discendenti da leggi di settore. Per tutto quanto sopra esposto, questa amministrazione comunale esprime parere negativo...";

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: nel territorio del Comune di Gravina (BA), loc. Limielli

- Superficie: 900 ha
- N. aerogeneratori: 34
- Diametro aerogeneratori: 100 m
- Potenza complessiva: 102 MW

Impatto visivo e paesaggistico

L'area dell'impianto si estende su un territorio caratterizzato dalla prevalente attività agricola. Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore neutro.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica dell'area vasta e di quella dell'intervento. Nella relazione si afferma che "l'area interessata dal progetto è caratterizzata da terreni completamente coltivati e non ha nessun valore naturalistico". Contrariamente a ciò, poiché l'area di pertinenza del parco eolico è localizzata tra il SIC-ZPS Murgia-Alta (distante 550 m) e alcune zone umide, quali: invaso c/o Masseria Pavone (distante circa 1 km), "Lama" (distante 1,8 km) e "Serra del Corvo" (distante 4,4 km), e il biotopo "Lago Basentello" (distante 6 km), esiste una potenziale interferenza degli aerogeneratori con specie avifaunistiche prioritarie e comunitarie.

E' stata predisposta la fase preliminare di "Screening" (livello 1) di Valutazione d'Incidenza. Nella relazione di Screening si afferma: "L'impatto derivante dagli impianti eolici sulla fauna può essere distinto in "diretto", dovuto alla collisione degli animali con gli aerogeneratori, ed "indiretto" dovuto alla modificazione o perdita degli habitat e al disturbo. Gli Uccelli e i Chirotteri sono i gruppi maggiormente soggetti agli impatti diretti, in particolare i rapaci e i migratori in genere, sia notturni che diurni. Queste sono le categorie a maggior rischio di collisione con le pale degli aerogeneratori (Orloff e Flannery, 1992; Anderson et al., 1999; Johnson et al., 2000; Thelander e Rugge, 2001). L'impatto indiretto riguarda invece la riduzione della densità per alcune specie di uccelli dovuta alla presenza fisica degli aerogeneratori, con effetti fino a 500 metri di raggio (Meek et al., 1993; Leddy et al., 1999; Johnson et al., 2000) con punte di 800 metri (Winkelman, 1995) ed anche una riduzione del numero di uccelli migratori o svernanti per quell'area"; e inoltre: "Per la zona del progetto non si può dire nulla sull'entità del disturbo e sulla migrazione mancando del tutto dati in merito". A tal proposito appare più che evidente come uno degli interventi fondamentali di mitigazione sia costituito dall'aumento dell'interdistanza tra gli aerogeneratori. Diversi studi concludono che la minimizzazione dei rischi di collisione si verifichi quando gli aerogeneratori sono posizionati a distanze superiori ai 700 m l'uno dall'altro.

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti, anche se nell'ambito del parco eolico ci sono alcune case abitate.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 388 m. Entro tale distanza sono presenti aree abitate. Gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 8, 26, 27, 31 e 32 sono ubicati ad una distanza da fabbricati inferiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. In particolare: le

distanze dei suddetti aerogeneratori da costruzioni rurali sono le seguenti: quello n. 1, circa 200 m, quello n. 2, circa 300 m, quello n. 3, circa 220 m, quello n. 4, circa 350 m, quello n. 8, circa 350 m, quello n. 26, circa 190 m, quello n. 27, circa 240 m, quello n. 31, circa 350 m, quello n. 32, circa 230 m.

Norme tecniche relative alle strade

Saranno realizzate una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori Tale viabilità interna sarà costituita da alcune strade interpoderali già esistenti e da nuove strade da realizzare. Per le strade interpoderali esistenti le opere edili previste consistono nell'adeguamento di alcuni tratti della sede stradale per la circolazione degli automezzi speciali necessari al trasporto degli elementi componenti l'aerogeneratore. Le strade avranno sezione di 5-6 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,10 m. I tracciati dei cavi interreati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Gli aerogeneratori convoglieranno l'energia elettrica prodotta a quattro cabine di smistamento utilizzando cavidotti in linea interrata. Un altro cavidotto interrato, della lunghezza di circa 20 km, sarà utilizzato per il collegamento di ciascuna cabina di smistamento al punto di consegna previsto, in prima ipotesi, nella nuova sottostazione AT/MT da realizzarsi in località "Recupa Lettieri" del Comune di Gravina in Puglia, nei pressi della linea AT da 150 kV (Gravina/Tricarico) della società "Enel Distribuzione S.p.A."; il tutto previa autorizzazione della stessa società "Enel Distribuzione S.p.A." e assenso del GRTN.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1200 m², nella fase di realizzazione. Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

Le fasi di cantiere

Il cantiere occuperà la minima superficie necessarie di suolo, saranno realizzate piste e piazzole permeabili. Per ridurre il fenomeno dell'erosione delle nuove strade, causato dalle acque meteoriche, lungo i cigli delle stesse sono previste delle fasce di adeguata larghezza, realizzate con materiale lapideo di idonea pezzatura, che consentiranno il drenaggio delle stesse acque meteoriche

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (20-25 anni) è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino delle aree occupate dagli aerogeneratori e delle relative strade.

Atteso che:

l'area di pertinenza del parco eolico è localizzata tra il SIC-ZPS Murgia-Alta (distante 550 m) e alcune zone umide, quali: vaso c/o Masseria Pavone (distante circa 1 km), "Lama" (distante circa 1,8 km), "Serra del Corvo" (distante circa 4,4 km), e il biotopo "Lago Basentello" (distante circa 6 km), e pertanto esiste una potenziale interferenza degli aerogeneratori con specie avifaunistiche prioritarie e comunitarie;

- è stata predisposta la fase preliminare di "Screening" (livello 1) di Valutazione d'Incidenza e in tale relazione si afferma: "L'impatto derivante dagli impianti eolici sulla fauna può essere distinto in "diretto", dovuto alla collisione degli animali con gli aerogeneratori, ed "indiretto" dovuto alla modificazione o

perdita degli habitat e al disturbo. Gli Uccelli e i Chirotteri sono i gruppi maggiormente soggetti agli impatti diretti, in particolare i rapaci e i migratori in genere, sia notturni che diurni. Queste sono le categorie a maggior rischio di collisione con le pale degli aerogeneratori (Orloff e Flannery, 1992; Anderson et al., 1999; Johnson et al., 2000; Thelander e Ruge, 2001). L'impatto indiretto riguarda invece la riduzione della densità per alcune specie di uccelli dovuta alla presenza fisica degli aerogeneratori, con effetti fino a 500 metri di raggio (Meek et al., 1993; Leddy et al., 1999; Johnson et al., 2000) con punte di 800 metri (Winkelman, 1995) e anche una riduzione del numero di uccelli migratori o svernanti per quell'area";

- manca una valutazione dell'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409, infatti, nella relazione si afferma, : "Per la zona del progetto non si può dire nulla sull'entità del disturbo e sulla migrazione mancando del tutto dati in merito";

- gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 8, 26, 27, 31 e 32 sono ubicati ad una distanza da fabbricati inferiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (388 m); in particolare: le distanze dei suddetti aerogeneratori da costruzioni rurali sono le seguenti: quello n. 1, circa 200 m, quello n. 2, circa 300 m, quello n. 3, circa 220 m, quello n. 4, circa 350 m, quello n. 8, circa 350 m, quello n. 26, circa 190 m, quello n. 27, circa 240 m, quello n. 31, circa 350 m, quello n. 32, circa 230 m;

- gli aerogeneratori n. 3, 9, 10, 18 e 27 distano, rispettivamente, 70, 20, 80, 40 e 50 m da elementi del reticolo idrografico del Torrente Pentecchia, vincolato dal PUTT/P;

- i cavidotti di connessione tra gli aerogeneratori n. 2 e 4, 2 e 8, 9 e 10, 18 e 19, 26 e 27, 33 e 34 attraversano alcuni elementi del reticolo idrografico del Torrente Pentecchia, vincolato dal PUTT/P;

- il percorso del cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la Rete Elettrica Nazionale è notevolmente lungo, circa 20 km, e attraversa per oltre 1 km la zona umida Lama (c/o Mass. Aspro Grande) vincolata dal PUTT/P e diversi elementi del reticolo idrografico del Torrente Basetello, vincolato dal PUTT/P;

- il cavidotto di connessione con la Rete Elettrica Nazionale attraversa aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

- è stata condotta un'analisi anemometrica da cui risulta una ventosità media superiore a 6,5 m/s, ma non è stato calcolato l'indice di ventosità e il numero di ore equivalenti.

- si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Gravina in Puglia (Ba), proposto dalla FRI.EL S.p.A.- Via Portici, 14 - Bolzano -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli